

Regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi

RA BB
MS
DA
AG
No fe
BB
f
BB
m f t

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 3 – SOGGETTI INTERESSATI	4
ART. 4 – FUNZIONI ED ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI	5
ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA	6
ART. 6 – INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI STAZIONI APPALTANTI A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI	6
ART. 7 – COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO	7
ART. 8 – FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE	7
ART. 9 – COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO	8
ART. 10 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE	14
ART. 11 – VERIFICA DELLE SOMME DA EROGARE	16
ART. 12 – COEFFICIENTE DI RIDUZIONE	18
ART. 13 – QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	18
ART. 14 – ALLOCAZIONE IN BILANCIO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE	18
ART. 15 – DESTINAZIONE DI EVENTUALI RISPARMI ED ECONOMIE DA IMPUTARE ALLA QUOTA PARTE DEL 20% - FONDO PER L'INNOVAZIONE	18

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – NORME FINALI E DISCIPLINA PERIODO TRANSITORIO	19
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE	19
ART. 18 – NORME FINALI E DI RINVIO	19

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below.]

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari in materia, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici per le funzioni tecniche inerenti all'intero processo di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, dalla programmazione, progettazione, stesura e controllo degli atti di gara all'esecuzione contrattuale e al collaudo, svolte dai soggetti come individuati dal successivo art. 5.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli appalti per i quali l'affidamento del contratto sia stato formalizzato dopo il 1 gennaio 2018 e per i quali siano stati effettuati gli accantonamenti di bilancio, comprese le procedure avviate entro il 30/06/2023, data in cui è divenuto efficace il D. Lgs. 36/2023, nonché successivamente a tale data se compatibili.
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, dei servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
4. Sono presupposti necessari per l'applicazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche:
 - a. l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale di forniture e servizi e nel Programma Triennale dei lavori pubblici. Per i lavori fino ad euro 100.000,00, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesta determina dirigenziale, delibera o decreto di approvazione del progetto;
 - b. l'adozione del presente Regolamento che rappresenta la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse preventivamente accantonate sul fondo, in applicazione delle modalità e dei criteri concertati in sede di contrattazione decentrata;
 - c. l'effettivo svolgimento di una delle attività previste dall'art. 113 necessarie per la corresponsione dell'incentivo;
 - d. l'espletamento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa a monte dell'affidamento: gli acquisti effettuati in presenza di una procedura comparativa sono presupposto necessario. Le attività incentivabili devono quindi essere riferibili a contratti affidati mediante procedura di gara, seppure in forma semplificata;

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large 'F' on the right side.]

- e. la valorizzazione del fondo matura solo per procedure di importo superiore a euro 40.000,00. Gli acquisti, anche effettuati con procedura comparativa, per importi fino a euro 40.000,00 sono esclusi dall'accantonamento al fine di evitare il ricorso indiscriminato al frazionamento delle forniture/servizi;
- f. la nomina del Direttore dell'Esecuzione (di seguito DEC) secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3.
- g. Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del Codice sono previsti esclusivamente in relazione a contratti di appalto e non anche ai contratti di concessione come espresso nella deliberazione n. 15/2019 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento tengono conto di quanto previsto da:

- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.
- Sub-Allegato n. 1 - Regole di Sistema per l'anno 2020 della Regione Lombardia (DGR 2672 del 16/12/2019)
- Decreto-Legge n. 32/2019 e relativa Legge di conversione n. 55/2019
- CCNL 2019-2021 Personale del comparto Sanità
- DL n. 13/2023 convertito con L. 41/2023

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa statale e regionale di riferimento.

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 3 – SOGGETTI INTERESSATI

1. Il presente Regolamento si applica, fatto salvo quanto previsto al successivo co. 5, al personale dipendente del comparto che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della ASST di Crema con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale in relazione a specifici appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Il presente Regolamento si applica anche ai dipendenti di altre stazioni appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dall'ASST nei casi stabiliti dall'articolo 6, qualora all'interno dell'ASST non siano presenti o non possano coinvolgersi le professionalità richieste per la realizzazione di uno specifico appalto.
3. In particolare, sono soggetti interessati dal presente Regolamento:
 - a. il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.Lgs 50/2016) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni o delle attività professionali elencate all'articolo 4 del presente Regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'appalto di servizi o all'affidamento forniture;

BA

→

AG

4 DE

1

- b. I collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a). Per collaboratori s'intendono coloro che, di ruolo tecnico, amministrativo o sanitario, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma provvedimenti, ecc.) si pongono in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere e compiono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente Regolamento, come specificato anche al successivo art. 11, comma 8. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, nel caso in cui una o più attività di cui all'art. 4 siano riconducibili a figure dirigenziali, le rispettive quote di incentivo, calcolate sulla base dei parametri fissati nel presente Regolamento saranno destinate alla parte del fondo indisponibile per il personale, conformemente al dettato del successivo art. 15. Nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei e da altri finanziamenti a destinazione vincolata la quota relativa ai dirigenti, ancorché valorizzata, non dà luogo ad accantonamento.
5. Ai sensi dell'art. 8, co. 5, del DL n.13/2023 convertito con L. n. 41/2023, per gli anni dal 2023 al 2026, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è erogato anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 4 – FUNZIONI ED ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice le prestazioni professionali attribuibili al personale di cui all'articolo 3, riguardano le seguenti funzioni o attività:
- a. programmazione della spesa per investimenti, con predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per beni e servizi nonché dei relativi aggiornamenti annuali;
- b. valutazione preventiva dei progetti: analisi dei fabbisogni in rapporto al dato storico e alla proiezione delle nuove esigenze con relativi atti, attività propedeutiche all'indizione o adesione, redazione o supporto alla redazione dei capitolati tecnici, verifica e analisi progetto;
- c. predisposizione e controllo delle procedure di gara: predisposizione di tutti gli atti di gara ed espletamento di tutte le procedure di acquisizione attraverso la piattaforma telematica, adesione alle Convenzioni del soggetto aggregatore nazionale e regionale, partecipazione in qualità di componente o segretario al Seggio di gara, assistenza in qualità di segretario alle Commissioni giudicatrici, stesura degli atti di aggiudicazione e dei contratti e atti conseguenti;



- d. esecuzione dei contratti pubblici: le attività di supporto al DEC/DL svolta dai direttori operativi nominati ai sensi dell'art. 101, co. 2 nonché le attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP e al DEC nella fase di esecuzione dei contratti;
- e. Responsabile Unico del Procedimento: tutti i compiti e le attività spettanti al RUP ai sensi dell'art 31 del D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- f. Direzione dei Lavori o Direzione dell'Esecuzione del Contratto: tutti i compiti e le attività in capo al DL/DEC ai sensi dell'art 101 del D.Lgs 50/2016 nonché del DM 7 marzo 2018 n. 49;
- g. Redazione di collaudo tecnico amministrativo, ivi incluso il collaudo statico, o del Certificato di Regolare Esecuzione o della verifica di conformità;

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il rispettivo Dirigente Responsabile ove le attività sono di competenza di altra U.O., ed inseriti all'interno di un atto di individuazione che riporta la descrizione delle attività per ciascuna delle fasi della procedura di gara e di esecuzione del contratto o dei lavori, con i corrispondenti nominativi designati allo svolgimento. Ogni eventuale variazione dei nominativi prescelti per le specifiche attività dovrà essere oggetto di apposito atto motivato e comunicato agli interessati senza che ciò comporti una variazione del quadro economico.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c. dell'opportunità di perseguire un'equilibrata ripartizione degli incarichi, secondo il criterio della rotazione e del coinvolgimento, ove possibile, di tutto il personale in possesso delle capacità professionali richieste;
 - d. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1, deve riportare espressamente le funzioni o le attività da svolgere dai singoli dipendenti individuati, con precisazione se trattasi di funzioni/attività ricomprese o meno nella qualificazione funzionale ricoperta, nonché il relativo cronoprogramma.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature on the right.

ART. 6 – INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI STAZIONI APPALTANTI A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile del Procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, previa convenzione tra gli enti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento svolte dal personale della ASST a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla ASST, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento svolte a favore della ASST dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nel presente Regolamento e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 7 comma 2.
5. Quando la ASST si avvale delle attività di una Centrale di Committenza per l'acquisizione di un lavoro, bene, servizio o fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5 del Codice, può destinare una percentuale, non oltre quella massima prescritta dalla vigente normativa nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della Centrale di Committenza. Si rimanda ad eventuale convenzione/contratto che provvederà a regolamentare i rapporti tra ASST e Centrale di Committenza, disciplinando in particolare le modalità di determinazione della percentuale da destinare e le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla Centrale di Committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'art. 113 del Codice.

ART. 7 – COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'appalto di servizi o l'affidamento forniture possono essere interessati, anche contemporaneamente, ad incarichi su più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente Regolamento, non possono superare il 100% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale e tutte le forme di salario accessorio escluso quello derivante dagli incentivi medesimi) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni

Appaltanti. Per quanto riguarda la parte di incentivo eccedente si rimanda all'articolo 11 comma 7.

ART. 8 – FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 comma 1 del presente Regolamento, la ASST, anche utilizzando le risorse di cui al successivo articolo 9 comma 3, punto b):
 - a. promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b. garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

ART. 9 – COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO

1. È costituito un fondo a stato patrimoniale nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni e le attività di cui all'art. 4 del presente regolamento nella misura stabilita al successivo comma 3.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente Regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a. per un ammontare pari all'80% da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 10 tra i soggetti di cui all'articolo 3;
 - b. per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata (fondo per l'innovazione):
 - all'acquisto da parte della ASST di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - all'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo

Handwritten marks and signatures on the left side of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e dell'IRAP.
5. Dato atto che il limite massimo di quotazione dell'incentivo per le funzioni tecniche è previsto dalla norma, le quote di incentivo, di cui alle tabelle successive, sono state determinate tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. il valore della fornitura/servizio/lavoro;
 - b. la complessità della procedura;
 - c. le fasi della procedura.
6. Vengono individuate tre differenti tipologie d'acquisto:
 - a. Procedura comparativa effettuata da centrale di committenza nazionale/regionale (es: ARIA/Consip);
 - b. Procedura comparativa effettuata in forma aggregata attraverso le unioni formali d'acquisto/consorzi;
 - c. Procedura comparativa effettuata autonomamente (gara singola).
7. Si ritengono esclusi dall'applicazione dell'incentivo:
 - a. gli appalti, anche effettuati con procedura comparativa, per importi inferiori a € 40.000,00 al fine di evitare il ricorso indiscriminato al frazionamento delle forniture/dei servizi (rientrano in tale fattispecie anche le adesioni a gare aggregate e/o convenzioni centralizzate ARIA/Consip per importi complessivi inferiori a Euro 40.000,00);
 - b. gli appalti effettuati in assenza di procedura comparativa (es. le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore);
 - c. gli appalti effettuati in proroga di contratti scaduti;
 - d. gli appalti di beni e servizi per i quali non sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione.

Il fondo si costituisce in sede di bilancio d'esercizio.

8. La procedura si intende definita in tre fasi:

- Fase 1: Programmazione
- Fase 2: Affidamento
- Fase 3: Esecuzione.

9. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento, secondo le seguenti tabelle:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AG', 'AN', '10', '9', 'DE', 'R', and a large signature on the right.]

TABELLA A1) – FASCE DI IMPORTO LAVORI PUBBLICI	
Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Per l'importo fino a € 1.000.000	2%
Per la quota oltre € 1.000.000 e fino a € 5.350.000 (soglia CEE)	1,8%
Per la quota oltre € 5.350.000 e fino a € 10.000.000	1,6%
Per la quota oltre € 10.000.001 e fino a € 25.000.000	1,4%
Per la quota oltre € 25.000.000	1,0%

Sono altresì definiti i coefficienti di pesatura della complessità, con diminuzione delle risorse da destinare al fondo, valorizzati secondo i seguenti moltiplicatori:

TABELLA A2) – GRADO DI COMPLESSITÀ DELLE OPERE O DEI LAVORI	
Tipologia di procedura di gara	Percentuale da applicare
Nuove costruzioni, ristrutturazioni	100%
Manutenzioni straordinarie	95%
Manutenzioni ordinarie	90%

L'importo complessivo del fondo così calcolato deve essere decurtato della quota del 20% di cui al comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e successivamente ripartito tra le tre fasi in cui si articola ogni procedura di affidamento secondo le seguenti percentuali:

TABELLA A3) – FASE DELLA PROCEDURA DI GARA LAVORI PUBBLICI	
Fase della procedura di gara	Percentuale da applicare
Fase 1: Programmazione	10%
Fase 2: Affidamento	23%
Fase 3: Esecuzione	67%

TABELLA B1) – FASCE DI IMPORTO SERVIZI E FORNITURE	
Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino ad € 500.000,00	1,0%
da € 500.000,01 fino ad € 1.500.000,00	
per la parte fino ad € 500.000,00	1,00%
per la parte da € 500.000,01 fino ad € 1.500.000,00	0,80%
da € 1.500.000,01 fino ad € 5.000.000,00	
per la parte fino ad € 500.000,00	1,00%
per la parte da € 500.000,01 fino ad € 1.500.000,00	0,80%
per la parte da € 1.500.000,01 fino ad € 5.000.000,00	0,60%
da € 5.000.000,01 fino ad € 20.000.000,00	
per la parte fino ad € 500.000,00	1,00%
per la parte da € 500.000,01 fino ad € 1.500.000,00	0,80%
per la parte da € 1.500.000,01 fino ad € 5.000.000,00	0,60%
per la parte da € 5.000.000,01 fino ad € 20.000.000,00	0,40%
oltre € 20.000.000,01	
per la parte fino ad € 500.000,00	1,00%
per la parte da € 500.000,01 fino ad € 1.500.000,00	0,80%
per la parte da € 1.500.000,01 fino ad € 5.000.000,00	0,60%
per la parte da € 5.000.000,01 fino ad € 20.000.000,00	0,40%
oltre € 20.000.000,01	0,00%

Sono altresì definiti i coefficienti di pesatura della complessità, con diminuzione delle risorse da destinare al fondo, valorizzati secondo i seguenti moltiplicatori:

TABELLA B2) – GRADO DI COMPLESSITÀ DELLE PROCEDURE SERVIZI E FORNITURE	
Tipologia di procedura di gara	Percentuale da applicare

Procedure A.R.I.A./CONSIP/Centrali di committenza	100%
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto	70%
Gare autonome / a livello di singola azienda	50%

L'importo complessivo del fondo così calcolato deve essere decurtato della quota del 20% di cui al comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e successivamente ripartito tra le tre fasi in cui si articola ogni procedura di affidamento secondo le seguenti percentuali:

TABELLA B3) – FASE DELLA PROCEDURA DI GARA SERVIZI E FORNITURE	
Fase della procedura di gara	Percentuale da applicare
Fase 1: Programmazione	10%
Fase 2: Affidamento	35%
Fase 3: Esecuzione	55%

10. Si illustrano di seguito le basi di calcolo per ciascuna tipologia di acquisto:

a. Procedure autonome.

Il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato sull'importo posto a base di gara (procedura di gara comparativa) al momento della pubblicazione o trasmissione del bando, avviso o lettera d'invito.

Per importo si intende il fabbisogno della ASST, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto / di altre aziende di Regione Lombardia.

b. Procedure aggregate a livello di unioni formali d'acquisto / consorzi.

ASST Crema capofila: l'azienda capofila che effettua la procedura di gara calcola l'incentivo per la fase 2 di affidamento sull'importo complessivo posto a base di gara (procedura comparativa) al momento della pubblicazione o trasmissione del bando, avviso o lettera di invito.

Per importo complessivo si intende la sommatoria dei fabbisogni delle singole aziende aderenti non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto / di altre aziende di Regione Lombardia.

L'azienda calcolerà, inoltre, il fondo per la fase 1 di programmazione e per la fase 3 di esecuzione relativamente al valore complessivo dei propri fabbisogni.

Riassumendo l'azienda capofila dovrà procedere nel seguente modo:



- Applicando gli scaglioni e le percentuali indicate al valore complessivo della base d'asta e accantonando il 35% del valore per forniture e servizi e il 23% del valore per i lavori, corrispondente alla Fase 2;
- Applicando gli scaglioni e le percentuali indicate al valore complessivo dei propri fabbisogni e accantonando il 65% del valore per forniture e servizi e 67% del valore per i lavori, corrispondente alla somma delle Fasi 1 e 3.

ASST Crema aggregata alla procedura di gara: l'azienda aggregata alla procedura di gara calcola l'incentivo sull'importo dei propri fabbisogni espressi all'azienda capofila attraverso atto di delega: gli scaglioni e le percentuali sono, quindi, riferiti, non al valore della gara nel suo complesso, ma ai fabbisogni della singola azienda aderente.

Dal momento che la Fase 2 di affidamento non viene gestita dall'azienda aggregata, per la stessa il fondo per l'incentivo sulle funzioni tecniche si costituisce solo per la Fase 1 di Programmazione e per la Fase 3 di Esecuzione.

Le aziende del Servizio Sanitario Regionale valorizzano a Bilancio solo le quote di propria competenza, cioè quelle delle fasi direttamente gestite, non dovendosi prevedere uno scambio di risorse tra aziende aggregate e stazione appaltante capofila.

c. Procedure effettuate da soggetto aggregatore / Centrale di committenza (ad es.: A.R.I.A. / CONSIP)

In caso di adesioni a convenzioni ARIA/CONSIP e di adesioni successive a contratti stipulati da altre Aziende, il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di adesione.

Le quote dovranno essere valorizzate esclusivamente in riferimento alla Fase 1 di Programmazione ed alla Fase 3 di Esecuzione.

Per il calcolo dell'importo di adesione alla convenzione non devono essere applicati gli scaglioni e le percentuali ai frazionamenti di adesione a gare A.R.I.A. / CONSIP, ma al valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti successivi.

Per quanto riguarda le categorie di farmaci e vaccini di cui al DPCM 11/7/2018 di esclusiva competenza dei soggetti aggregatori, si applicheranno delle percentuali ridotte del 50% rispetto a quelle previste nella "TABELLA B1) – FASCE DI IMPORTO SERVIZI E FORNITURE". Per le altre categorie previste dal medesimo DPCM e per le eventuali procedure ponte di collegamento con l'attivazione delle convenzioni centralizzate, non si applicano riduzioni.

11. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita alla prestazione economica prevalente.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

12. Eventuali varianti in corso d'opera, in aumento o diminuzione, ovvero interventi supplementari, il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, non comportano rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo.
13. Eventuali varianti in corso d'opera ovvero interventi supplementari, il cui valore non sia ricompreso nel quadro economico posto a base di gara, possono comportare rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo solo ove tali interventi, a modifica del progetto originario, siano autorizzati da Regione Lombardia.
14. L'imputazione a bilancio degli accantonamenti del fondo deve essere effettuata per anno di competenza. In particolare la Fase 1 Programmazione e la Fase 2 Affidamento devono essere imputate interamente nell'anno in cui il bando, l'avviso o la lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa. Nel caso di adesioni a convenzioni centralizzate la Fase 1 Programmazione verrà imputata a bilancio al momento dell'adesione alla convenzione.

Le quote della fase 3 vengono imputate al bilancio degli anni di competenza in modo proporzionale alla durata della fase.

Per appalti per l'acquisizione di beni e servizi, l'accantonamento della quota di competenza dell'esercizio avviene in sede di chiusura del bilancio, sulla base del decreto di assegnazione delle risorse definitive inviato da Regione Lombardia. Nel caso di appalti di lavori, l'incentivo deve essere contabilizzato all'interno dell'importo complessivo assegnato con il contributo in conto capitale e compreso nel quadro economico dell'opera da realizzare.

ART. 10 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b. tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni;
 - c. complessità delle opere, servizi e forniture.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle seguenti Tabelle.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large 'B' on the left, a signature 'Ari' in the center, and several other illegible signatures on the right. A small number '14' is visible near the center.

TABELLA L1 – LAVORI

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori	Fase 1 Programmazione	Fase 2 Affidamento	Fase 3 Esecuzione	Sommario	Totale
Responsabile del Procedimento					
Responsabile del Procedimento	5%	15%	15%	35%	55%
Collaboratori	4%	8%	8%	20%	
Programmazione della spesa per investimenti					
Piano triennale e DPP / Studio di fattibilità	5%			5%	5%
Verificatore della progettazione					
Valutazione operato progettisti esterni e/o verifica progetto interno		8%		8%	8%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara					
Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti		8%		8%	8%
Direttore dei Lavori					
Direttore dei lavori			10%	10%	19%
Direttori operativi / Ispettori di Cantiere			2%	2%	
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione			5%	5%	
Collaboratori Tecnici ed Amministrativi			2%	2%	
Collaudatore					
Collaudatore / Redattore C.R.E.			3%	3%	5%
Collaboratori			2%	2%	
Totale Fase	14%	39%	47%		100%

BA, B, →, AP, AG, DL, 15, DE, R2, @f, and other illegible signatures.

SERVIZI / FORNITURE					
	Funzione		%	Peso	% Totale
F	1.1	Responsabile della programmazione biennale	20	10%	2
A	1.1.1	Coll. Responsabile programmazione con funzioni tecniche	30		3
S	1.1.2.	Coll. Responsabile programmazione con funzioni amm.ve	50		5
E					
1					
F	2.1	Responsabile Unico del Procedimento	20	35%	7
A	2.1.1	Coll. Responsabile Unico del Procedimento con funzioni tecniche - progettazione	25		8,75
S	2.1.2	Coll. Responsabile Unico del Procedimento con funzioni amm.ve – Predisposizione e espletamento procedure	55		19,25
E					
2					
F	3.1	Responsabile Unico del Procedimento	6	55%	3,3
A	3.1.1	Coll. Responsabile Unico del Procedimento con funzioni tecniche	12		6,6
S	3.1.2	Coll. Responsabile Unico del Procedimento con funzioni amm.ve	12		6,6
E	3.2	Direttore dell'Esecuzione del Contratto	30		16,5
3	3.2.1	Assistenti del DEC con funzioni tecniche	20		11
	3.3.4	Assistenti del DEC con funzioni amm.ve	20		11

ART. 11 – VERIFICA DELLE SOMME DA EROGARE

1. Ai fini dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, da parte del Responsabile unico del Procedimento.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento affidate siano state svolte senza errori o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi 3 e 4.
3. In applicazione a quanto previsto dalla DGR XI/2672 del 16/12/2019, avente ad oggetto "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO PER L'ESERCIZIO 2020" - suballegato 1 punto 2), al fine di evitare eventuali duplicazioni di forme incentivanti e/o di retribuzione, a seguito della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dal presente Regolamento, verranno decurtate, nel rispettivo anno di competenza, un numero di ore eccedenti al dovuto contrattuale previsto, nella misura determinata dagli accordi sindacali pro tempore vigenti per la definizione dei criteri di distribuzione delle somme relative al supporto indiretto alla libera professione.

In via transitoria, per gli importi corrisposti per le annualità concorrenti sino al 2024, verrà utilizzato quale parametro di riferimento le ore eccedenti al 31.12.2024.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi trenta giorni di ritardo, del 20% dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo, del 40% dopo il sessantunesimo giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, servizi o della fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati agli articoli 106 e 107 del Codice.
5. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile Unico del Procedimento contesta, per iscritto, gli errori o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, in conseguenza dell'accertamento, rimangono nel fondo di cui all'art. 9 ed incrementano la quota di cui allo stesso art. 9, comma 3 lettera b).
7. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Dirigente dell'Unità Operativa competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio o fornitura.

17

8. Qualora la misura dell'incentivo da erogare ad un dipendente superi del 50% il trattamento economico complessivo, le somme che superano tale limite rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 ed incrementano la quota di cui allo stesso articolo 9, comma 3 lettera b).
9. Le quote di fondo spettanti per attività svolta da personale con qualifica dirigenziale rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 ed incrementano la quota di cui allo stesso articolo 9, comma 3 lettera b), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, co. 4.
10. L'erogazione degli incentivi derivanti da appalti di lavori, servizi e forniture, con oneri oggetto di rilevazione sul conto economico, avverrà nel limite dell'accantonamento effettuato sul bilancio d'esercizio.
11. L'erogazione degli incentivi derivanti da appalti di lavori, con oneri oggetto di capitalizzazione (investimenti), avverrà nel limite delle risorse disponibili nel contributo in conto capitale assegnato.

ART. 12 – COEFFICIENTE DI RIDUZIONE

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, sia affidata in parte al personale interno della ASST, ai sensi del presente Regolamento, e in parte a professionisti esterni, le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della ASST o di altre Stazioni Appaltanti ai sensi dell'articolo 6, incrementano la quota di fondo di cui all'articolo 9 comma 3, lettera b).

ART. 13 – QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La determinazione dirigenziale per la quantificazione degli incentivi è adottata annualmente dal Direttore dell'U.O. preposta all'acquisizione dei beni, servizi o lavori sulla base della verifica delle somme da erogare effettuata da RUP e dovrà contenere:
 - Elencazione degli aventi diritto
 - Ammontare delle quote spettanti
 - Attestazione/presa d'atto dell'effettivo svolgimento delle attività da parte dei dipendenti incaricati
 - Constatazione di eventuali decurtazioni degli incentivi dovute a ritardi/errori/aumenti dei costi imputabili ai dipendenti designati.
2. La determinazione dirigenziale è successivamente trasmessa al Direttore dell'UO Gestione Risorse Umane che provvede a liquidare l'incentivo rispettando il limite di cui all'art. 7.

ART. 14 – ALLOCAZIONE IN BILANCIO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. L'imputazione a Bilancio degli accantonamenti del fondo deve essere effettuata per anno di competenza.
2. L'accantonamento degli incentivi per funzioni tecniche derivante da procedure di acquisto di beni e servizi avviene nel rispetto delle tempistiche descritte all'articolo 9 comma 14, ed è

rilevato sul bilancio d'esercizio per l'ammontare complessivo indicato nel decreto di assegnazione regionale.

3. Per i lavori oggetto di capitalizzazione (investimenti), il valore dell'incentivo dovrà essere inserito nel quadro economico dell'intervento e verrà capitalizzato a stato patrimoniale correlandolo al bene principale.

ART. 15 – DESTINAZIONE DI EVENTUALI RISPARMI ED ECONOMIE DA IMPUTARE ALLA QUOTA PARTE DEL 20% - FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Si indicano le fattispecie di risparmio o economie rilevate dal Responsabile Unico del procedimento nella fase di accertamento delle singole quote da liquidare che vanno imputate in incremento al fondo per l'innovazione, pari al 20% (cui all'art. 9, comma 3, lettera b), prevista dal comma 4 dell'art.113 e destinata all'acquisto da parte della ASST di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione in particolare informatici e in sistemi elettronici:
 - a. eccedenze rispetto al limite per dipendente del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;
 - b. quote di fondo spettanti per attività svolta da parte di personale con qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, co. 4;
 - c. quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero corrispondenti a prestazioni svolte dai dipendenti prive di accertamento da parte del RUP, intendendosi per "prestazioni prive di accertamento" sia le prestazioni per le quali il RUP non abbia rilasciato accertamento ovvero abbia rilasciato accertamento rilevando riduzioni nel calcolo del fondo dovute a incrementi nei tempi o nei costi o non corretta esecuzione da parte del personale coinvolto;
 - d. quote di fondo relative all'esecuzione dei contratti di acquisto di attrezzature e beni capitalizzati che si concludono con il collaudo.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – NORME FINALI E DISCIPLINA PERIODO TRANSITORIO

Come previsto dalla deliberazione n. 6/2018 della Corte de Conti, Sezione delle autonomie, per le procedure di gara avviate dopo lo 01 gennaio 2018 e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti destinatari degli incentivi per le funzioni tecniche saranno individuati con apposito provvedimento deliberativo, assunto su proposta dei Direttore della U.O.C. Gestione Acquisti per beni e servizi e della U.O.C. Tecnico Patrimoniale per i lavori, con riferimento ad ogni singola procedura, secondo le modalità sopra descritte.

19

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell'Azienda e resta permanentemente pubblicato sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara".

ART. 18 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni della stessa. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale; pertanto la modifica di norme legislative vigenti e l'emanazione di nuove norme implicherà un adeguamento automatico del presente Regolamento.





Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 20, located at the bottom of the page.

Le disposizioni del presente regolamento diventeranno esecutivi dopo il positivo esito del controllo da parte del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 10, comma 6, del C.C.N.L. 02/11/2022 e degli artt. 40, comma 3 sexies e 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001.





Crema, 04/11/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

La Delegazione Aziendale

Il Direttore Amministrativo: Giuseppe Ferrari	
Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane: Emanuele Dil Carelli	
Direttore DAPSS: dr.ssa Annamaria Bona	

La Delegazione Sindacale

C.I.S.L. FP	
FP C.G.I.L.	
U.I.L. FPL	
NURSIND	
FIALS	
NURSING UP	
RSU Aziendale	